



OGGETTO : Rettifica ed integrazione DGR 29.10.2004 n. 996 concernente : "L.R. 18.11.1999, n. 33, e succ. mod.: disciplina relativa al settore commercio - Nuove disposizioni riguardanti l'art.32 come modificato dall'art. 82 della Legge Finanziaria n.2 del 27 febbraio 2004: Individuazione dei Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato;



VISTO il D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art. 12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i Comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art. 11, c. 4, del decreto medesimo;

la Legge regionale 19.11.1999 n. 33 e successive modificazioni recante "disciplina relativa al settore commercio";

VISTO in particolare l'art.32 della L.R.33/99 e succ. mod. come sostituito dall'art.82 della L. R. n.2 del 27.02.2004 il quale dispone che "la Giunta regionale, sentite la commissione consigliare competente, i comuni, le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, individua i comuni, le frazioni e le località dove sono operative le deroghe previste dall'articolo 12 del D.lgt. 114/98 in quanto a prevalente economia turistica e città d'arte determina i relativi periodi massimi di applicabilità delle predette deroghe, tenuto conto delle seguenti caratteristiche: a) comuni o parti di essi a prevalente economia turistica; b) città d'arte o parti di comuni aventi tale connotazione; c) comuni montani o zone montane di comuni, comuni insulari o singole zone di comuni caratterizzati da presenze di attrattive termali, naturalistico - ambientali, storico culturali, eno-gastronomiche, religiose nelle quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo dell'animazione e dell'economia delle località suddette. Nei comuni, frazioni, località e zone individuati e nei periodi fissati dalla Regione, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura. La Regione può aggiornare le individuazioni di cui al comma 1 sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato".

VISTA nota n. 24850 del 20.05.04 con la quale il Comune di Frosinone ha richiesto la possibilità di deroga all'obbligo di chiusura settimanale, festiva ed infrasettimanale per l'intero territorio per il periodo maggio - giugno in quanto città a prevalente economia turistica;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 29.10.04 n. 996 con la quale è stata approvata la scheda n. 1 recante "Comune a prevalente economia turistica e città d'arte" e nella quale è stato inserito il Comune di Frosinone per il periodo maggio - giugno e sull'intero territorio come richiesto nella citata nota n. 24850/04;

CONSIDERATO che nella suddetta scheda numero 1 vengono riportati:

- il nome del Comune che ha avanzato formale richiesta ;
- il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dal Comune e della successiva integrazione istruttoria;
- l'indicazione del territorio comunale interessato;
- il periodo di ogni anno, durante il quale gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall'art. 12, c.1, del D. Lgs. n. 114/1998;
- la classificazione: prevalente economia turistica e città d'arte;



669 26 LUG. 2005 *ll*

VISTA la nota del Comune di Frosinone n. 8348 del 09.02.05 con la quale si chiede di rettificare la predetta DGR 996/04 consentendo allo stesso comune la possibilità di deroga "per la prima e la terza domenica dei mesi di marzo - aprile - maggio - giugno - luglio - settembre - ottobre con l'ulteriore possibilità di deroga alla chiusura infrasettimanale nella settimana successiva alle domeniche sopra individuate su tutto il territorio comunale.";

RTENUTO pertanto di dover di procedere alla rettifica ed integrazione della DGR n. 996 del 29.10.2004 nel senso indicato dalla nota del Comune di Frosinone n. 8348 del 09.02.05;

VISTO l'art. 32 comma 1, il quale stabilisce che la Giunta regionale individua i comuni e le località di cui al medesimo comma lett. a) b) e c) sentita la commissione consiliare competente nella seduta del

*14-07-2005: ll*

~~Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali,~~ *ll*

All'unanimità.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa,

- Di rettificare, limitatamente al comune di Frosinone, la scheda n. 1 allegata alla DGR n. 996/04 come di seguito indicato:

COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E CITTÀ D'ARTE					
COMUNE	PROV.	RICHIESTE Prot. n.	TERRITORIO	PERIODO	CLASSIFICAZIONE
FROSINONE	FR	8348 DEL 09.02.05 E 19953 DEL 18.04.05	INTERO TERRITORIO	LA PRIMA E LA TERZA DOMENICA DEI MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE CON ULTERIORE POSSIBILITÀ DI DEROGA ALLA CHIUSURA INFRASETTIMANALE NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA ALLE DOMENICHE SOPRA INDIVIDUATE	ECONOMIA TURISTICA

- Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

28 LUG. 2005

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi

